Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 88

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 16 aprile 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1938

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 7 marzo 1938-XVI, n. 322.

Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a curare la costruzione della « Casa Littoria » in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla costruzione della « Casa Littoria » in Roma;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista e con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a curare, con le modalità stabilite per la esecuzione delle opere di interesse statale, la costruzione della « Casa Littoria » in Roma.

Art. 2.

Sono dichiarati di pubblica utilità sia l'edificio di cui all'articolo precedente, sia le opere ad esso attinenti.

Per tali espropriazioni, da farsi a cura del Ministero dei lavori pubblici, l'indennità sarà determinata sulla media del valore venale e dell'imponibile netto alla data di pubblicazione del presente decreto, capitalizzato ad un tasso dal 3,50% al 7% a seconda delle condizioni dell'immobile da espropriare.

Se l'imponibile non risulta dai libri censuari ne sarà chiesta all'Ufficio del catasto la determinazione alla data suddetta.

Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione del piano parcellare e dell'elenco delle ditte espropriande contenente la indicazione della indennità determinata a norma del comma precedente, il Prefetto, su richiesta del Ministero dei lavori pubblici, ordina il deposito delle indennità nella Cassa depositi e prestiti, e, avuta notizia del disposto deposito, autorizza l'occupazione e decreta l'espropriazione.

Quando le indennità non siano state accettate il deposito dovrà essere preceduto da un dettagliato stato di consistenza da redigersi a cura del Genio civile in contraddittorio con gli interessati da invitarsi mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero, in caso di loro assenza per qualunque causa, con l'intervento di due testimoni.

Nei trenta giorni successivi alla notifica del decreto di espropriazione, i proprietari potranno ricorrere, per la misura delle indennità, al Collegio di cui all'art. 11 del Regio decreto 6 luglio 1931, n. 981, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 355, applicandosi altresì, in caso di gravame, gli ultimi due comma dell'articolo stesso.

Art. 3.

La spesa di L. 110.000.000 prevista per le opere di cui all'art. 1 del presente decreto, è sostenuta dal Partito Nazionale Fascista il quale verserà le somme occorrenti nel bilancio di entrata dello Stato in ragione di L. 10.000.000 nell'esercizio 1937-38, di L. 40.000.000 nell'esercizio 1938-39, di L. 40.000.000 nell'esercizio 1939-40 e di L. 20.000.000 nell'esercizio 1940-41.

Le somme versate saranno riassegnate, con decreti del Ministro per le finanze, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Con apposita convenzione da stipularsi tra il Partito Nazionale Fascista e il Ministero dei lavori pubblici, d'accordo col Ministero delle finanze, saranno stabilite le modalità dei versamenti e quanto altro occorra in attuazione del presente decreto.

Art. 4.

Ultimata la costruzione, l'edificio e tutte le sue pertinenze passeranno in assoluta proprietà del Partito Nazionale Fascista secondo le modalità da fissare con successivi provvedimenti.

Gli atti relativi a tale trapasso di proprietà saranno esenti da qualsiasi tributo o diritto.

Per dette opere sono applicabili i benefici ed agevolazioni tributarie previsti dalle leggi in vigore per l'esecuzione delle opere nell'interesse dello Stato, compresi in essi la esenzione dell'imposta di consumo sui materiali.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e, a cura del Nostro Ministro proponente, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — STARACE — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1938 - *Anno XVI*
Atti del Governo, registro 396, *foglio* 76. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 marzo 1938-XVI, n. 323.
Modificazioni al regime della tassa di scambio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 28 luglio 1930, n. 1011, sulla tassa di scambio, convertito nella legge 9 luglio 1931, numero 1009, e successive disposizioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 1924, convertito nella legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 11;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare modificazioni al vigente regime della tassa di scambio specie per quanto riflette gli autoveicoli in genere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La voce n. 5 della tabella *B* annessa all'allegato *A* al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, e l'emendamento apportato alla stessa in sede di conversione in legge dello stesso decreto con la legge 13 gennaio 1938, n. 11, sono sostituiti come segue:

MERCI	Aliquota della tassa	Note
5) Autoveicoli per trasporto di persone, comprese le motocarrozzette ed esclusi i motocicli a sè stanti; autoveicoli per trasporto di cose, compresi i trattori di ogni specie, i motocarri ed i motofurgoncini, rimorchi di ogni specie, telai (châssis) carrozzerie e parti di ricambio, comprese le ruote ed i pneumatici, dei suddetti autoveicoli e rimorchi:	4 %	La tassa di scambio è dovuta una volta tanto: a) per i prodotti nazionali all'atto della vendita a chiunque fatta, dal fabbricante o produttore in base alla fattura la cui emissione è in ogni caso obbligatoria; b) per gli stessi prodotti di provenienza estera: all'atto dello sdoganamento in modo virtuale mediante versamento alle dogane. Gli scambi, fra commercianti ed industriali, degli autoveicoli a fianco indicati e dei rimorchi, che abbiano circolato anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto, sono soggetti alla tassa di scambio di lire una per ogni cento lire o frazione di cento lire del valore o prezzo di scambio una volta tanto. Per la determinazione delle parti di ricambio degli autoveicoli in genere valgono le norme ed i criteri di cui al decreto del Ministro per le finanze 19 agosto 1936-XIV, emanato per l'applicazione del R. decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1459. Le parti di ricambio così degli autoveicoli e dei rimorchi, come delle altre parti staccate, costituenti prodotti finiti a sè stanti, sono soggette alla tassa di scambio una volta tanto a qualunque uso esse siano destinate, salvo il caso in cui esse siano vendute ai fabbricanti dei detti prodotti per la fabbricazione degli stessi. Per quanto concerne i criteri, le norme e le modalità di pagamento della tassa una volta tanto come pure per quanto riguarda la rivalsa della tassa medesima, sono applicabili le norme di cui alla legge 28 luglio 1930, n. 1011, e le disposizioni contenute nei Regi decreti-legge 22 marzo 1932, n. 206 e 23 gennaio 1933, n. 9, concernenti lo speciale regime di riscossione della tassa di scambio una volta tanto sui prodotti e manufatti tessili. La tassa si applica come segue: Scambi fino a L. 1, esenti; Scambi superiori a L. 1 e non a L. 10: L. 0,40; Scambi superiori a L. 10 e non a L. 100: per ogni 20 lire o frazione di 20 lire: L. 0,80; Scambi superiori a L. 100 e non a L. 1000: per ogni 50 lire o frazione di 50 lire: L. 2; Scambi superiori a L. 1000: per ogni 100 lire o frazione di 100 lire: L. 4.

Art. 2.

Il termine, di cui agli articoli 29 e 31 dell'allegato A al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, per la presentazione della denuncia e per la stipulazione della convenzione di abbonamento agli effetti del pagamento della tassa di scambio sul ghiaccio, sulla energia refrigerante e sul freddo prodotti per proprio uso da pubblici esercenti e da ditte commerciali ed industriali a mezzo di macchine frigorifere o di qualsiasi altro apparecchio atto alla produzione del freddo, è prorogato, per l'anno 1938, al 30 aprile 1938-XVI.

Art. 3.

Per le pubblicazioni aventi scopi pubblicitari e per quelle che, pur avendo scopi diversi dalla pubblicità sono considerate pubblicazioni aventi scopo pubblicitario, soggette a tassa di scambio a norma dell'art. 2 del R. decreto-legge

8 luglio 1937, n. 1559, modificato dall'art. 14 dell'allegato *A* al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, la tassa di scambio a decorrere dal 15 aprile 1938-XVI è dovuta una volta tanto nella misura di L. 2 per cento e si applica, tanto per le pubblicazioni edite nel Regno, come per quelle provenienti dall'estero, giusta le norme stabilite dall'art. 15 del citato allegato *A* al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, per le pubblicazioni di moda o considerate di moda.

Le disposizioni contenute nel presente decreto entreranno in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, restando il Ministro per le finanze autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 396, foglio 75. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 marzo 1938-XVI, n. 324.

Autorizzazione della spesa di L. 8.000.000 per provvedere ad impianti radioelettrici e di L. 2.600.000 per l'esercizio degli impianti stessi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere ad impianti radioelettrici ed al relativo esercizio;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per l'interno, per le finanze e per la cultura popolare;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 8.000.000 per provvedere ad impianti radioelettrici e la spesa di L. 2.600.000 per l'esercizio degli impianti stessi.

Il Ministro per le finanze con propri decreti provvederà alle occorrenti variazioni negli stati di previsione della spesa dei Ministeri dell'interno e della cultura popolare per l'esercizio in corso e quelli successivi.

Art. 2.

All'erogazione dei fondi sarà provveduto previo parere favorevole del Comitato di coordinamento dei servizi radioelettrici dello Stato.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL — ALFIERI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 396, foglio 74. — MANCINI.

REGIO DECRETO 14 febbraio 1938-XVI, n. 325.

Approvazione del nuovo statuto del Collegio « Trevisio », in Casal Monferrato.

N. 325. R. decreto 14 febbraio 1938, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto del Collegio « Trevisio », in Casal Monferrato.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 14 gennaio 1938-XVI, n. 326.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Giovanni Battista e Sant'Antonio Abate, in Urbino (Pesaro).

N. 326. R. decreto 14 gennaio 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita di S. Giovanni Battista e S. Antonio Abate, in Urbino (Pesaro).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 27 gennaio 1938-XVI, n. 327.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero di S. Maria della Pace delle Clarisse, in Norcia (Perugia).

N. 327. R. decreto 27 gennaio 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero di S. Maria della Pace delle Clarisse, in Norcia (Perugia) e viene autorizzato il trasferimento a favore del Monastero anzidetto di immobili del complessivo valore di L. 50.000, da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 27 gennaio 1938-XVI, n. 328.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di S. Maria Immacolata, in Ponte di Mossano (Vicenza).

N. 328. R. decreto 27 gennaio 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di S. Maria Immacolata, in Ponte di Mossano (Vicenza).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1938 - Anno XVI

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 6 aprile 1938-XVI.

Nomine di presidenti e di vice presidenti dei Consigli di amministrazione della Cassa di risparmio di Amandola, di Ancona, di Ascoli Piceno, di Asti, di Bolzano, di Ferrara, di Forlì, di Iesi, di Trento e Rovereto, e di Vercelli.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recanti disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di pegni di 1ª categoria;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Sono nominati, rispettivamente, presidenti e vice presidenti dei Consigli di amministrazione delle Casse di risparmio sottoindicate, per la durata stabilita nei singoli statuti, e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto:

Cassa di risparmio di Amandola:

Presidente: il dott. Vincenzo Antonini Andreozzi.
Vice presidente: il cav. uff. geom. Antonio Belli.

Cassa di risparmio anconitana, Ancona:

Presidente: l'on. gr. uff. avv. Fernando Bartolini;
Vice presidente: il cav. colonnello Luigi Calzetta.

Cassa di risparmio di Ascoli Piceno:

Presidente: l'ing. Marino Marini;
Vice presidente: il cav. dott. Alfredo Ercolani.

Cassa di risparmio di Asti:

Presidente: il comm. ing. Natale Ballario;
Vice presidente: il cav. Giovanni Morando.

Cassa di risparmio della provincia di Bolzano, Bolzano:

Presidente: l'on. comm. ing. Luciano Miori, deputato al Parlamento;
Vice presidente: il cav. dott. Carlo De Bona.

Cassa di risparmio di Ferrara:

Presidente: l'on. gr. uff. dott. Pietro Niccolini, senatore del Regno;
Vice presidente: il comm. rag. Pietro Carli.

Cassa di risparmio di Forlì:

Presidente: il comm. dott. Edgardo Masini;
Vice presidente: il cav. dott. Enzo Benelli.

Cassa di risparmio di Iesi:

Presidente: il march. dott. Giambattista Honorati;
Vice presidente: il comm. Onesto Onesti.

Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, Trento:

Presidente: il comm. Giovanni Botta:
Vice presidente il co. avv. Luigi Pompeati.

Cassa di risparmio di Vercelli:

Presidente: il comm. avv. Enrico Bona;
Vice presidente: il gr. uff. rag. Ernesto Restano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 aprile 1938 - Anno XVI

Il Duce,
Presidente del Comitato dei Ministri:
MUSSOLINI.

(1428)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Scioglimento dell'amministrazione ordinaria del Consorzio di bonifica di Bresega (Rovigo).

Con decreto Ministeriale 29 marzo 1938-XVI, n. 816, è stata sciolta l'amministrazione ordinaria del Consorzio di bonifica di Bresega, in provincia di Rovigo, ed è stato incaricato dell'amministrazione straordinaria dell'Ente l'avv. Carlo Diani.

(1409)

Comuni sospetti d'infezione fillosserica.

Si comunica che, dovendosi ritenere sospetti d'infezione fillosserica i territori vitati dei comuni di Acquaviva Picena, Castel di Lama, Monteprandone e S. Benedetto del Tronto, della provincia di Ascoli Piceno, con decreto del 31 corrente, sono estese ai territori sopra indicati le norme contenute nell'art 6 della legge 18 giugno 1931, n. 987, e negli articoli 15 e 19 del relativo regolamento approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1700.

(1410)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 84

Media dei cambi e dei titoli

del 13 aprile 1938-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94,60
Francia (Franco)	59,60
Svizzera (Franco)	437,15
Argentina (Peso carta)	4,81
Belgio (Belga)	3,20
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,26
Danimarca (Corona)	4,223
Norvegia (Corona)	4,7535
Olanda (Fiorino)	10,555
Polonia (Zloty)	358,60
Portogallo (Scudo)	0,86
Svezia (Corona)	4,875
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,2274
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,7779
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos). (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,19
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3.50% (1906)	74,10
Id. 3.50% (1902)	71,225
Id. 3,00% Lordo	51,225
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	70,40
Id. id. 5 % (1936)	93,925
Rendita 5% (1935)	94,125
Obbligazioni Venezie 3,50%	89,35
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	103,075
Id. id. 5 % - Id. 1941	103,125
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,75
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92,225
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,75

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** **Elenco n. 18.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	286950	210 —	Ramoino *Attilio fu* Giuseppe detto Pietro, minore sotto la tutela di Ramoino Nicola fu Giuseppe domiciliato a Pontedassio (Imperia).	Ramoino *Giuseppe-Attilio di* Giuseppe, detto Pietro minore, ecc., come contro.
Id.	206239	1035,50	della Paolera *Rosalia* fu Gaetano, minore sotto la tutela di Rodolfo Gandolfo fu Giovanni dom. a Napoli.	della Paolera *Rosaria-Lucia-Gemma* fu Gaetano, minore sotto la tutela di Rodolfo Gandolfo fu Giovanni dom. a Napoli.
Id.	131967	112 —	*Daffunchio* Guido Mario, Livia fu Pietro detto Ignazio, minori sotto la p. p. della madre *Daffunchio Maria Luigina* dom. a Berzano di Tortona.	*Daffonchio* Guido Mario, Livia fu Pietro detto Ignazio, minori sotto la p. p. della madre *Daffonchio Luigina*, ecc., come contro.
Id.	131968	35 —	*Daffunchio* Guido Mario, Livia fu Pietro detto Ignazio, minori sotto la p. p. della madre *Daffunchio Maria Luigina* dom. a Berzano di Tortona. Con usufrutto a *Daffunchio Maria Luigina* di Pietro ved. di *Daffunchio* Pietro detto Ignazio dom. a Berzano di Tortona.	*Daffonchio* Guido Mario, Livia fu Pietro detto Ignazio, minori sotto la p. p. della madre *Daffonchio Luigina* dom. a Berzano di Tortona. Con usufrutto a *Daffonchio Luigina di* Pietro, ved. di *Daffonchio* Pietro detto Ignazio dom. a Berzano di Tortona.
Buono del Tes.	324 serie B 1943	40 —	Federico Francesco fu Roberto, minore sotto la p. p. della madre *Troiano Ester Iole* fu *Raffaele* ved. Federico.	Federico Francesco fu Roberto, minore sotto la p. p. della madre *Trojano Esther fu Paolo* ved. Federico.
Id.	275 serie D 1943	40 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	481 serie F 1943	200 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	274 serie D	40 —	Federico Lola fu Roberto, minore sotto la p. p. della madre *Troiano Ester Iole* fu *Raffaele* ved. Federico.	Federico Lola fu Roberto, minore sotto la p. p. della madre *Trojano Esther* fu *Paolo* ved. Federico.
Id.	526 serie E 1943	40 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	480 serie F 1943	200 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	527 serie E 1943	200 —	Federico Aldo fu Roberto minore sotto la p. p. della madre *Troiano Ester Iole* fu *Raffaele*. ved. Federico.	Federico Aldo fu Roberto minore sotto la p. p. della madre *Trojano Esther* fu *Paolo*, ved. Federico.
Id.	479 serie F 1943	80 —	Federico Aldo fu Roberto, minore sotto la p. p. della madre *Troiano Ester Iole* fu *Raffaele*.	Federico Aldo fu Roberto, minore sotto la p. p. della madre *Trojano Esther* fu *Paolo*.
Id.	454 serie G 1943	280 —	Federico Maria Immacolata fu Roberto, minore sotto la p. p. della madre *Troiano Ester Iole* fu *Raffaele*, ved. Federico.	Federico Maria Immacolata fu Roberto, minore sotto la p. p. della madre *Trojano Esther* fu *Paolo*, ved. Federico.
P. R. 3,50 %	362808	98 —	Bizzarri Elsa di *Francesco* minore sotto la p. p. del padre.	Bizzarri Elsa di *Luigi-Francesco*, minore sotto la p. p. del padre.
Buono del Tes.	222 serie C 1943	120 —	Pasinelli *Emilio* fu Pietro minore sotto la patria potestà della madre Inverardi Pierina fu Giovanni, ved. Pasinelli dom. a Nuvolera (Brescia).	Pasinelli *Severino-Emilio* fu Pietro, ecc., come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 %	670053	479,50	Orcellet *Giuseppina* fu Pietro, moglie di Raviol Francesco dom. a Fenestrelle (Torino).	Orcellet *Maria-Giuseppina* fu Pietro moglie di Raviol Francesco dom. a Fenestrelle (Torino).
Id.	538306	130 —	Berti Augusta, Giuseppe e Giovanni fu Ciro, eredi indivisi del loro genitore. Con usufrutto a favore di *Barbanti Eloisa* fu *Augusto* ved. Berti dom. a Bologna.	Berti Augusta, Giuseppe e Giovanni fu Ciro, eredi indivisi del loro genitore. Con usufrutto a favore di *Barbanti-Brodano Luigia* fu *Geminiano-Augusto*, ved. Berti dom. a Bologna.
Id.	699886	140 —	Miele *Virginia* di Alfonso, nubile, dom. in Pietra Montecorvino (Foggia); vincolata per dote della titolare.	Miele *Maria-Virgilia* di Alfonso, nubile, ecc., come contro.
Rendita 5 %	11582	1500 —	Piccola Casa della Divina Provvidenza detta Ospedale Cottolengo di Torino. Con usufrutto a favore di *Bertini Antonietta* fu Costanzo.	Piccola Casa della Divina Provvidenza detta Ospedale Cottolengo di Torino. Con usufrutto a favore di *Bertino Antonia-Maria-Lucia* fu Costanzo.
Cons. 3,50 %	402891	66,50	Lastond Michele, Ampelia, moglie di Poggio *Giovanni*, Maria, Giuseppina e Antonietta fu Leone, le ultime tre minori sotto la patria potestà della madre Poggio *Annetta* fu Giuseppe, vedova Lastond, tutti quali eredi indivisi del padre Lastond Leone, dom. in Acqui (Alessandria) - con annotazione di usufrutto a favore di Poggio *Annetta* fu Giuseppe ved. di Lastond Leone dom. in Acqui.	Lastond Michele, Ampelia, moglie di Poggio *Gio. Batta* Maria, Giuseppina e Antonietta fu Leone, le ultime tre minori sotto la patria potestà della madre Poggio *Maria-Cattarina* fu Giuseppe, vedova Lastond, tutti quali eredi indivisi del padre Lastond Leone, dom. in Acqui (Alessandria) - con annotazione di usufrutto a favore di Poggio *Maria-Cattarina*, ecc., come contro.
Id.	573646	35 —	Lastond Michele, Ampelia, Giuseppina, Antonietta e Maria fu Leone la prima moglie di Poggio *Giovanni* e le tre ultime minori ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.	Lastond Michele, Ampelia, Giuseppina, Antonietta e Maria fu Leone la prima moglie di Poggio *Gio. Batta* ecc. come sopra, con usufrutto come sopra.
Id.	790783	24,50	Lastond Michele fu Leone, Lastond Maria fu Leone moglie di Saroldi Teobaldo, Poggio *Francesco-Carlo* e Terenzio fratelli fu Gio Battista, questi due ultimi minori sotto la tutela di Poggio Mario fu Francesco, dom. il primo in Acqui (Alessandria) la seconda in Savona (Genova) gli ultimi due in Monastero Bormida (Alessandria) tutti quali eredi indivisi di Lastond Leone, con annotazione d'usufrutto a favore di Poggio *Annetta* fu Giuseppe ved. di Lastond Leone, dom. in Acqui.	Lastond Michele fu Leone, Lastond Maria fu Leone moglie di Saroldi Teobaldo, Poggio *Francesco-Felice-Carlo* e Terenzio fratelli fu Gio Batta, questi due ultimi minori sotto la tutela di Poggio Mario fu Francesco, dom. il primo in Acqui (Alessandria) la seconda in Savona (Genova) gli ultimi due in Monastero Bormida (Alessandria) tutti quali eredi indivisi di Lastond Leone con annotazione d'usufrutto a favore di Poggio *Maria-Cattarina* fu Giuseppe, ecc. come contro.
Pr. Red. 3,50%	58247	21 —	Poggio *Carlo* e Terenzio fu Giovanni Battista minori sotto la tutela di Poggio Mario fu Felice dom. in Monastero Bormida (Alessandria) con annotazione di usufrutto a favore di Poggio *Caterina-Maria-Annetta* fu Giuseppe ved. di Lastond Leone.	Poggio *Francesco-Felice-Carlo* e Terenzio fu Gio Batta minori sotto la tutela di Poggio Mario fu Felice dom. in Monastero Bormida (Alessandria) con annotazione d'usufrutto a favore di Poggio *Maria-Cattarina* ecc. come contro.
Id.	53499	56 —	Bragadina Luciano, *Mercede* ed Antonio di *Luigi, minori* sotto la patria potestà del padre, e figli nascituri di quest'ultimo dom. a Brescia. — Annotazione. L'usufrutto vitalizio a favore di Bragadina *Luigi* fu Antonio, dom. a Brescia.	Bragadina Luciano, *Mercedes* ed Antonio di *Gerardo-Roberto-Luigi, il terzo minore* sotto la patria potestà del padre e figli nascituri da quest'ultimo dom. a Brescia, indivisi. — Annotazione. L'usufrutto vitalizio a favore di Bragadina *Gerardo-Roberto-Luigi* fu Antonio, dom. a Brescia.
Id.	199696	252 —	Figli nascituri di Bragadina *Luigi* fu Antonio, dom. a Brescia. — Annotazione. L'usufrutto vitalizio spetta a Bragadina *Luigi* fu Antonio, dom. a Brescia, e la rendita dovrà, devolversi in caso di non sopravvenienza della prole titolare a Bragadina Luciano, *Mercede*, Antonio e *Teresina* di *Luigi*, l'ultima minore, dom. a Brescia.	Figli nascituri di Bragadina *Gerardo-Roberto-Luigi*, dom. a Brescia. — Annotazione. L'usufrutto vitalizio spetta a Bragadina *Gerardo-Roberto-Luigi* fu Antonio dom. a Brescia, e la rendita dovrà devolversi, in caso di non sopravvenienza della prole titolare a Bragadina Luciano, *Mercedes*, Antonio e *Colomba Teresina* di *Gerardo-Roberto-Luigi*, l'ultima minore dom. a Brescia.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Prest. Redim. 3,50%	369254	105 —	Bragadina Luciano, Mercedes, Antonio e *Teresina* di *Luigi*, quest'ultima minore sotto la patria potestà del padre, e figli nascituri di esso Bragadina *Luigi* fu Antonio, dom. a Brescia, eredi indivisi di Bragadina Antonio fu Pietro. — Annotazione. L'usufrutto vitalizio spetta a Bragadina *Luigi* fu Antonio, dom. in Brescia.	Bragadina Luciano, Mercedes, Antonio e *Colomba-Teresina* di *Gerardo-Roberto-Luigi*, quest'ultima minore sotto la patria potestà del padre, e figli nascituri di esso Bragadina *Gerardo-Roberto-Luigi* fu Antonio ecc., come contro. — Annotazione. L'usufrutto vitalizio spetta a Bragadina *Gerardo-Roberto-Luigi* fu Antonio dom in Brescia.
Cons 3.50%	411961	133 —	Bragadina Luciano, *Mercede* ed Antonio di *Luigi*, minori sotto la patria potestà del padre e figli nascituri del medesimo, tutti sotto la curatela speciale di Roberti Bernardino fu Andrea.	Bragadina Luciano, *Mercedes* ed Antonio di *Gerardo-Roberto-Luigi*, minori, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a queta Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 10 marzo 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1035)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Diffida per tramutamento di titolo del Consolidato 3,50 % (1906).

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 48.

E' stato chiesto il tramutamento al portatore del certificato di rendita Consolidato 3,50 % (1906) n. 271488 di L. 147 intestato a Jussi Antonietta di Luigi, moglie di Corrado Giuseppe, domiciliata a Domodossola (Novara).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso), si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano intervenute opposizioni, sarà dato corso all'operazione richiesta, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 2 gennaio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(504)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Graduatoria del concorso a 9 posti di ispettore aggiunto di 3ª classe del ruolo dell'Ispettorato corporativo.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395; 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1931-X, n. 1684, convertito nella legge 16 giugno 1932-X, n. 886, modificato con il R. decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 804;

Visto il decreto Ministeriale 29 ottobre 1936-XV, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1936-XV, registro 3 Corporazioni, foglio n. 162, con il quale è stato bandito un concorso per esame a 9 posti di ispettore aggiunto di 3ª classe (grado 11° - *B*) del ruolo dell'Ispettorato corporativo, di cui sette da conferire ai periti tecnici industriali e due ai licenziati dalla Sezione commercio e ragioneria dell'Istituto tecnico superiore;

Visti gli atti e la relazione finale della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso stesso;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale del concorso bandito con decreto Ministeriale 29 ottobre 1936-XV, per 9 posti di ispettore aggiunto di 3ª classe (grado 11° - *B*) del ruolo dell'Ispettorato corporativo, di cui sette da conferire ai periti tecnici industriali e due ai licenziati dalla Sezione commercio e ragioneria dell'Istituto tecnico superiore:

1° Mainini Mario, ragioniere . . . con punti 15.633 su 20
2° Montanari Mario, perito industriale » » 15.350 » »
3° Ghergo Alberto, perito industriale . » » 15 — » »
4° Chiocchio Enea, perito industriale . » » 14.950 » »
5° Acetoso Ettore, perito industriale » » 14.917 » »
6° Convenevole Matteo, perito ind. . » » 14.867 » »
7° Mazzarella Renato, perito ind. . » » 14.383 » »
8° Martino Rolando, perito industriale » » 14 — » »
9° Bertolotti Attilio, perito ind. . . » » 13.533 » »

Art. 2.

Pertanto, tenuto conto che dei nove posti, soltanto sette possono essere conferiti ai periti tecnici industriali, si dichiarano vincitori, nell'ordine seguente i signori:

1° Mainini Mario
2° Montanari Mario
3° Ghergo Alberto
4° Chiocchio Enea
5° Acetoso Ettore
6° Convenevole Matteo
7° Mazzarella Renato
8° Martino Rolando

e si dichiara idoneo, collocato dopo i vincitori, il signor Bertolotti Attilio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: LANTINI.

(1316)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.